



*Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo*



Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di L'AQUILA, CHIETI, PESCARA e TERAMO

e

ANAS S.p.A.

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

La Prefettura - U.T.G. di L'AQUILA, nella persona del Prefetto;

La Prefettura - U.T.G. di CHIETI, nella persona del Prefetto;

La Prefettura - U.T.G. di PESCARA, nella persona del Prefetto;

La Prefettura - U.T.G. di TERAMO, nella persona del Prefetto;

Anas S.p.A., in persona del Direttore Unità Legalità e Trasparenza;

PREMESSO

- che l'art. 15 della Legge 241/90 sancisce che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che si ritiene utile rafforzare la collaborazione tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di L'AQUILA, CHIETI, PESCARA, TERAMO ed ANAS nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori ovvero delle prestazioni di servizi e forniture, soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ossia quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e che interessano in modo particolare il ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
- che tale collaborazione, improntata alla spontanea adesione, è pienamente conforme alle linee di indirizzo contenute nella direttiva del Sig. Ministro dell'Interno datata 23 giugno 2010,



*Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo*



Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo

indirizzata a valorizzare forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione dell'opera;

- che, ai sensi della direttiva summenzionata, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese "all'intera filiera" degli esecutori e dei fornitori, tenendo conto che è stato riscontrato che l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, e che quindi vanno sottoposte alle verifiche antimafia ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 252/1998, indipendentemente dal relativo importo contrattuale;
- che le attività imprenditoriali "sensibili" vengono da detta direttiva individuate nelle seguenti:
 - trasporto di materiali a discarica;
 - trasporto e smaltimento rifiuti;
 - fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - fornitura e trasporto di calcestruzzo;
 - forniture e/o trasporto di bitume;
 - nolo a freddo macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - fornitura con posa in opera;
 - noli a caldo;
 - autotrasporti;
 - guardiania nei cantieri;
- che il presente Protocollo di Legalità sarà applicato per tutti gli interventi stradali ed autostradali di competenza ANAS che interessano la Regione Abruzzo;
- che ANAS, tramite il Compartimento di L'Aquila, in qualità di soggetto aggiudicatore, può provvedere, ai sensi dell'art. 176, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163/2006, alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che li realizzano.

10/11

ad fpu

ph A



*Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo*



Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

ART. 1

1. ANAS si impegna ad inserire nei bandi di gara per lavori stradali ed autostradali superiori a 1.000.000 di Euro, da realizzare nella Regione Abruzzo, apposita clausola con la quale l'Impresa Aggiudicataria si obbliga ad attenersi alle clausole ed alle prescrizioni previste nel presente Protocollo di Legalità volto al contrasto dell'infiltrazione criminale nei lavori.

ART. 2

1. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, ANAS si impegna ad inserire nei contratti con l'impresa aggiudicataria dei lavori (Appaltatore) apposita clausola con la quale quest'ultima si obbliga a comunicare alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo competenti territorialmente i dati relativi alle società o imprese, anche in riferimento ai loro assetti societari, a cui intende concedere i lavori, servizi o forniture in subappalto.
2. L'Appaltatore, in recepimento delle clausole previste nel presente Protocollo, si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori apposita clausola con la quale i terzi contraenti o subcontraenti della filiera assumono l'obbligo di fornire alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo competenti territorialmente ed alla Stazione Appaltante, per tramite dell'Appaltatore, gli stessi dati di cui al precedente comma.
3. ANAS si impegna ad inserire nei contratti con l'appaltatore e a far inserire da quest'ultimo, nei contratti con i subappaltatori e le imprese subcontraenti della filiera, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le informazioni antimafia si concludano con esito positivo (interdittive), il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria del danno pari al 10% del valore del contratto o subcontratto, salvo maggior danno.
4. I proventi derivanti dall'applicazione della penale del 10% saranno impiegati, sulla base delle direttive delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo territorialmente competenti, a sostenere eventuali oneri o spese ai fini della prevenzione e del contrasto dell'infiltrazione criminale.

ART. 3

1. ANAS si impegna affinché tutti i subappalti, contratti e subcontratti a valle dell'aggiudicazione principale, riconducibili alle attività imprenditoriali sensibili citate in premessa, siano subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, a prescindere dal limite di valore;

3



*Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo*



Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo

2. Nel caso in cui i subcontratti siano di importo inferiore alla soglia di 154.937,070 Euro, l'autorizzazione al subappalto di cui all'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006 può essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni di cui al comma 1;
3. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, è considerata attività sensibile anche quella di "supporto logistico".

ART. 4

1. ANAS si impegna a sottoporre alle verifiche antimafia di cui all'art. 3, par. 1, tutte le tipologie di prestazioni "sensibili" di cui alle premesse, nonché di cui al precedente art. 3, par. 3, anche se non inquadrabili nel subappalto.

ART. 5

1. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo competenti territorialmente ne daranno immediata comunicazione ad ANAS, la quale applicherà o farà applicare la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.
2. ANAS si impegna altresì a valutare le c.d. "informative supplementari atipiche" adottate ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini della prosecuzione dei lavori da parte dell'impresa destinataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

ART. 6

1. ANAS si impegna a segnalare alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente eventuali casi di dilazione e ritardo nell'esecuzione della prestazione, o comunque anomalie che non presentino giustificazioni apparenti, la richiesta di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano essere indice di anomalie, dando notizie dei provvedimenti che contestualmente è tenuta ad adottare.
2. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente si impegna ad analizzare tali segnalazioni nell'ambito del Gruppo Interforze, integrato da un rappresentante dell'ANAS - Ufficio Direzione Lavori della "realizzanda opera" e, ove ritenuto, il Prefetto disporrà, tramite le competenti Forze dell'Ordine, un "piano di controllo coordinato del cantiere e dei subcantieri" interessati dai lavori secondo le modalità di seguito riportate.



*Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo*



Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo

L'appaltatore individua un referente di cantiere che comunicherà alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente, agli Organi di Polizia e alla Direzione dei Lavori con cadenza settimanale, entro le ore 18.00 del venerdì precedente le attività settimanali previste, ogni utile notizia relativa ai Piani di lavoro mediante interfaccia web.

Il c.d. "settimanale di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta, dei mezzi dell'appaltatore, del subappaltatore e/o di eventuali altre ditte che operano forniture riconducibili alle attività c.d. sensibili nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere, secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente e nel quale dovranno essere indicati i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

Il referente ha l'obbligo di comunicare senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati.

L'appaltatore ha l'obbligo, tramite il referente di cantiere, o altro responsabile a ciò delegato specificamente, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

3. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente, per il tramite delle Forze dell'Ordine, avvalendosi delle competenze e delle professionalità dei componenti del Gruppo Interforze, integrato con un rappresentante dell'ANAS - Ufficio Direzione Lavori della "realizzando opera", acquisite le informazioni, provvede, a campione ed in modo mirato, a :

- verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- verificare, alla luce del settimanale di cantiere, la regolarità degli accessi e delle presenze;
- incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
- acquisire dal referente di cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
- curare l'attività di coordinamento istituzionale;
- raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
- programmare incontri periodici con le Forze di Polizia, e/o il referente di cantiere, e/o i componenti del Gruppo Interforze;
- disporre, fermo restando le verifiche e le responsabilità già previste dalle norme di settore, e ai soli fini dell'accertamento di elementi valutativi rilevanti nell'attività di controllo per la prevenzione ed il contrasto dei tentativi di infiltrazioni criminali nell'appalto, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dall'appaltatore o dalla stazione appaltante, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'appaltatore o dall'ANAS S.p.A., in base ad accordi contrattuali già inseriti nei relativi appalti e subappalti.

4. Sono comunque fatte salve le responsabilità e gli obblighi che la normativa pone a carico del Direttore tecnico dell'appaltatore e degli Uffici della Direzione dei Lavori.

L'incarico affidato al referente di cantiere, di cui al presente articolo, non comporta il riconoscimento di alcuna pretesa economica nei confronti di ANAS.



*Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo*



Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo

ART. 7

1. Le diverse modalità di collaborazione previste nel presente protocollo hanno una valenza meramente interna tra le parti e non danno luogo ad alcuna forma di avvalimento, di validazione, di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile.

L'Aquila, 16 aprile 2012

Il Prefetto di L'Aquila
(Dott. ssa Giovanna Maria Rita Iurato)



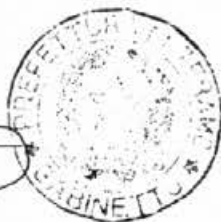
Il Prefetto di Chieti
(Dott. Fulvio Rocco De Marinis)



Il Prefetto di Pescara
(Dott. Vincenzo D'Antuono)



Il Prefetto di Teramo
(Dott. Valter Crudo)



Il Direttore
Unità Legalità e Trasparenza ANAS S.p.A.
(Dott. Giancarlo Perrotta)

Il Capo Compartimento
della Viabilità per l'Abruzzo ANAS S.p.A.
(Ing. Lelio Russo)